

*Dott. Marcello Viganò*

---

Firenze, 10 maggio 2010

*Fax anticipato via e-mail*

**Spett. Polizia Municipale di Firenze**  
**N.O. Verbali e Notifiche - Ricorsi**  
**c.a. Ispettore Maurizio Mengoni**  
**c.a. Ispettore Leonardo Toticchi**  
fax 0553282044 - 055 3282010  
pm.ricorsi@comune.fi.it  
pm.verbali.notifiche@comune.fi.it

*Posta elettronica certificata*

**Spett. Comune di Firenze**  
**Ufficio protocollo**  
protocollo@pec.comune.fi.it

*E per conoscenza*

**Spett. Polizia Municipale di Firenze**  
**Area Studi e Formazione**  
fax 055 3283215  
pm.studi.formazione@comune.fi.it

**Oggetto: Annullamento d'ufficio verbale di accertamento n. 033795/C/2009.**

Con riferimento alla Vs. e-mail del 22.04.2010 seguita dalla nota prot. n. 16855/04/2010/D1 del 28.04.2010, con le quali si comunicava l'impossibilità di procedere all'annullamento d'ufficio del verbale in oggetto si precisa quanto segue.

Pur non essendo specificamente contemplato dal D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), il potere di autotutela è un principio generale dell'attività amministrativa esercitabile anche nei casi in cui manchino specifiche disposizioni normative al riguardo nella *lex specialis*.

La legge n. 15/2005 ha introdotto la disciplina generale dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, novellando la legge n. 241/1990 con l'inserimento dell'art. 21-*nonies*.

La norma dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo possa essere annullato d'ufficio, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Dunque, avverso il verbale di accertamento, oltre agli strumenti tipici previsti dalle disposizioni del codice della strada, sussiste un rimedio atipico esperibile nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990.

La disciplina generale sull'annullamento d'ufficio, entrata in vigore nel 2005, rende inapplicabili gli indirizzi disposti con circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 1995. Sul punto, appare inconferente anche il possibile richiamo all'art. 386 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stante lo specifico ambito di applicazione della norma regolamentare.

---

*e-mail* marcellovigano@pec.ordineavvocatifirenze.it  
*via* San Niccolò, 21 - 50125 Firenze  
*telefoni* 055 2340597 - 329 3266512 *telefax* 055 2346925